



CONFINDUSTRIA

# Salute e sicurezza sul lavoro – Proposta di modifica direttive – Piombo e diisocianati

16 febbraio 2023

## La proposta di modifica direttive agenti cancerogeni e agenti chimici

La Commissione europea ha presentato, lo scorso 13 febbraio, una proposta di modifica delle direttive in materia di agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici e di agenti chimici (COM(2023) 71 final).

In particolare, è prevista una revisione dei valori limite di esposizione professionale (OEL) per il piombo e i suoi composti inorganici nell'ambito della direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (Direttiva 2004/37/CE - CMRD) e l'introduzione dei valori limite per i diisocianati nell'ambito della direttiva sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (Direttiva 98/24/EC CAD).

La proposta si basa sostanzialmente sui pareri del Comitato consultivo salute e sicurezza della Commissione europea (vedi nostra [news del 22 febbraio 2022](#)) sul piombo e sui diisocianati, entrambi adottati nel novembre 2021.

### ➤ La modifica della direttiva cancerogeni (CMRD): Piombo

In seguito alla quarta revisione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni nel marzo 2022, l'ambito di applicazione di tale direttiva è stato ampliato per includere le sostanze tossiche per la riproduzione. La proposta riguarda, quindi, la modifica della direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione (CMRD), limitatamente al piombo.

In particolare, si prevede la modifica sia dell'allegato III (valori limite e altre disposizioni direttamente connesse) che dell'allegato III bis (valori limite biologici e misure di sorveglianza sanitaria) della direttiva 2004/37/CE.

Le principali disposizioni della proposta prevedono:



- un nuovo valore limite di esposizione di **0,03 mg/m<sup>3</sup> come TWA<sup>1</sup>** (la vigente direttiva prevede un valore più alto e pari a 0,15 mg/m<sup>3</sup>)
- un nuovo valore limite biologico di **15µg/100ml di sangue** (la vigente direttiva prevede un valore più alto e pari a 70µg/100ml di sangue)
- che la sorveglianza sanitaria sia effettuata quando:
  - l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a **0.015 mg/m<sup>3</sup>** (l'attuale direttiva prevede un valore pari a 0,075 mg/m<sup>3</sup>), oppure quando:
  - nei singoli lavoratori è misurato un contenuto di piombo nel sangue superiore a **9 µg Pb/100 ml di sangue** (l'attuale direttiva prevede un valore pari a 40 µg Pb/100 ml di sangue)
- che il **livello di piombo nel sangue nelle donne in età fertile** non superi i valori di riferimento della popolazione generale non esposta professionalmente al piombo nel rispettivo Stato membro. Quando i livelli di riferimento nazionali non sono disponibili, i livelli di piombo nel sangue nelle donne in età fertile non devono superare il valore limite biologico di **4,5 µg/100 ml**.

Di seguito una tabella di sintesi:

	Direttiva 2004/37/CE (vigente)	Proposta di direttiva del 13 febbraio 2023
valore limite di esposizione professionale 8 ore (mg/m <sup>3</sup> )	0,15	0,03
valore limite biologico obbligatorio (µg Pb/100 ml di sangue)	70	15
sorveglianza sanitaria interviene:		
• esposizione a piombo nell'aria espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore settimana superiore a (mg/m <sup>3</sup> )	0,075	0,015
• nei singoli lavoratori è riscontrato contenuto di piombo nel sangue superiore a (µg Pb/100 ml di sangue)	40	9

• <sup>1</sup> Twa (Time Weighted Average): Valore misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata nel tempo.

Nell'ambito del Comitato consultivo salute e sicurezza della Commissione europea, era stato approvato un parere in cui, come rappresentanti dei datori di lavoro avevamo proposto un OEL di 0,05 mg/m<sup>3</sup>. La Commissione ha optato per un l'OEL più basso pari a 0,03 mg/m<sup>3</sup> come TWA di 8 ore, come sostenuto dai governi nel parere. È importante notare che nel citato parere sul piombo i rappresentanti dei lavoratori avevano proposto un valore molto basso pari a 0,004 mg/m<sup>3</sup> come TWA di 8 ore.

La Commissione, inoltre, non ha previsto un periodo transitorio, come da noi richiesto ed ha previsto, invece, un valore limite biologico, in linea con le nostre richieste.

➤ La modifica della direttiva agenti chimici (CAD): diisocianati

Attualmente non esistono valori limite di esposizione per i diisocianati a livello dell'UE. Con questa proposta, la Commissione intende pertanto introdurre per la prima volta dei valori limite di esposizione, modificando la direttiva sugli agenti chimici (CAD).

In particolare, si prevede la sostituzione dell'allegato I (elenco dei valori limite di esposizione professionale obbligatori) e l'eliminazione del punto 1 dell'allegato II (valori limite biologici e misure di sorveglianza sanitaria), della direttiva 98/24/CE, al fine di eliminare i riferimenti al piombo e di inserire i diisocianati.

Le principali disposizioni della proposta comprendono:

- un valore limite di **20 µg/m<sup>3</sup>** come STEL<sup>2</sup> e **10 µg/m<sup>3</sup>** come TWA alla data di **adozione fino al 31 dicembre 2028**
- un valore limite di **12 µg/m<sup>3</sup>** come STEL e **6 µg/m<sup>3</sup>** come TWA dal 1° gennaio 2029
- oltre ai valori limite, la Commissione propone le cosiddette notazioni "cute" e "Sensibilizzazione cutanea e respiratoria".

Evidenziamo che la proposta della Commissione è pienamente in linea con il parere espresso dal Comitato consultivo salute e sicurezza sui diisocianati.

---

• <sup>2</sup> Stel (Short Term Exposure Limit): Limite di esposizione a breve termine. Valore limite che non deve essere superato. Il periodo di riferimento è di 15 minuti, se non altrimenti specificato